



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 14/11/2013

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 16 ottobre 2013, n. 256**

D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di V.I.A. relativa al completamento di un parco eolico nel Comune di Gravina in Puglia (BA) e Poggiorsini (BA) in località "Aspro Grande e Lamacolma" e "Giuncorosso" - proponente: Nuova Energia S.r.l. - sede legale: P.zza del Grano, 3 - 39100, Bolzano.

L'anno 2013 addì 16 del mese di ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia,, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.!, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- Con nota del 31.07.2006 ed acquisita al prot. n. 9056 del 01.08.2006 del Settore Ecologia la società Nuova Energia S.r.l. inviava la richiesta di verifica di Assoggettabilità a V.I.A. del parco colico da realizzare nei comuni di Gravina in Puglia (BA) e Poggiorsini (BA).
- Con Determinazione Dirigenziale n. 277 del 13.05.2008. il dirigente del Settore Ecologia assoggettava alla procedura di V.I.A. 32 aerogeneratori su 56 proposti dalla società Nuova Energia S.r.l. da installare nei Comuni di Gravina in Puglia (BA) e Poggiorsini (BA).
- Con Determinazione Dirigenziale n. 196 del 16.04.2009. il dirigente del Settore Ecologia rettificava in parte la DD n. 277/2008 a causa di alcuni errori materiali di trascrizione delle coordinate di alcuni aerogeneratori nonché l'errata misurazione della distanza degli aerogeneratori n. 29 e 35 dal reticolo fluviale.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 13.01.2010. il dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche, rettificava le DD n. 277/2008 e n. 196/2009 a seguito di alcune variazioni progettuali adottate dalla società Nuova Energia S.r.l.
- Con nota del 02.10.2009 ed acquisita al prot. n. 1866 del 01.02.2010 del Servizio Ecologia, la società Nuova Energia S.r.l. con sede legale in Via Dalmazia, 27, 137 - 66034 Lanciano (CH), presentava istanza di VIA per 9 aerogeneratori assoggettati a V.I.A. con Determinazioni del Dirigente del Servizio Ecologia n. 277/2008, n. 196/2009 e n. 7/2010.
- Con nota acquisita al prot. n. 3782 del 08.04.2011 del Servizio Ecologia, l'Ente gestore del Parco Nazionale dell'Alta Murgia richiedeva chiarimenti in merito al provvedimento di Autorizzazione del parco eolico in oggetto ravvisando la necessità di una valutazione complessiva degli impatti cumulativi con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Con nota prot. n. 4575 del 11.06.2012, il Servizio Ecologia richiedeva alla società Nuova Energia S.r.l.

integrazioni documentali e alle Amministrazioni/Enti competenti in materia ambientale l'espressione del proprio parere di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 5588 del 11.07.2012 del Servizio Ecologia, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio parere di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 6202 del 31.07.2012 del Servizio Ecologia, l'Autorità di Bacino della Basilicata trasmetteva il proprio parere di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 6399 del 06.08.2012 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani trasmetteva il proprio parere di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 6859 del 31.08.2012 del Servizio Ecologia, l'Amministrazione comunale di Gravina in Puglia trasmetteva il proprio parere di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 6992 del 05.09.2012 del Servizio Ecologia, l'Amministrazione comunale di Poggiorsini trasmetteva il proprio parere di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 7223 del 12.09.2012 del Servizio Ecologia, l'Ente gestore del parco Nazionale dell'Alta Murgia trasmetteva il proprio parere di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 7239 del 12.09.2012 del Servizio Ecologia, lo studio legale Macchi di Cellere Cangemi inviava per conto della società Energia Rinnovabile Pugliese S.r.l. osservazioni al progetto della società Nuova Energia S.r.l. nei Comuni di Gravina in Puglia e Poggiorsini.

- Con nota acquisita al prot. n. 7375 del 17.09.2012 del Servizio Ecologia, l'ARPA Puglia trasmetteva il proprio parere di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 7365 del 17.09.2012 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i beni Archeologici per la Puglia trasmetteva il proprio parere di competenza.

- Con nota acquisita al prot. n. 1415 del 18.09.2012 del Servizio Ecologia, il Servizio Foreste regionale trasmetteva il proprio parere di competenza.

- Con note prot. n. 7551 del 20.09.2012 e prot. n. 7630 del 21.09.2012, il Servizio Ecologia trasmetteva alla società Nuova Energia S.r.l., alla Provincia di Bari, al Comune di Gravina in Puglia, al Comune di Poggiorsini e al Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo le osservazioni trasmesse dallo studio legale Macchi di Cellere Cangemi.

- Il comitato VIA regionale, nella seduta del 13.11.2013, esaminata la documentazione progettuale ed amministrativa depositata ravvisava la necessità di richiedere alla società Nuova Energia S.r.l. integrazioni documentali. Integrazioni richieste dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS con nota prot. n. 9599 del 15.11.2012.

- Con nota prot. n. 516 del 23.01.2013, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia trasmetteva il proprio parere di competenza.

- Con nota del 21.01.2013 acquisita al prot. n. 793 del 29.01.2013 del Servizio Ecologia, la società Nuova Energia S.r.l. trasmetteva le integrazioni richieste con nota prot. 9599/2012

- Con nota prot. n. 2857 del 19.03.2013 del servizio Ecologia, l'AdB della Basilicata confermava il proprio parere già espresso con nota prot. n. 6202/2012.

- Con nota prot. n. 2861 del 19.03.2013, l'Ufficio programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS trasmetteva al comitato VIA regionale il proprio parere sulla valutazione di incidenza.

- Il comitato VIA regionale con nota acquisita al prot. n. 2990 del 25.03.2013, esaminata nella seduta del 19.03.2013 la documentazione progettuale ed amministrativa, esprimeva parere sfavorevole relativo al completamento del parco colico in oggetto.

- Con nota prot. n. 3079 del 26.03.2013 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS notificava alla società Nuova Energia S.r.l. il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.

- Con note del 12.04.2013 acquisita al prot. n. 3793 del 16.04.2013 del Servizio Ecologia, la società Nuova Energia S.r.l. trasmetteva le proprie controdeduzioni al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.

- Il comitato VIA regionale, a seguito dell'analisi delle osservazioni prodotte dalla società proponente, trasmetteva con nota acquisita al prot. n. 9490 del 09.10.2013, il parere espresso nella seduta del 24.09.2013, confermando il parere sfavorevole al progetto.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 19.03.2013, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la Società proponente trasmetteva le proprie osservazioni;

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 24.09.2013, espresso a seguito dell'analisi delle osservazioni trasmesse dalla Società, e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c. 1 della LR 11/2001 e ss.mm.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte;
- di esprimere, in conformità ai pareri del Comitato VIA regionale resi nella seduta del 01.10.2013. giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'ampliamento dell'impianto di produzione di energia (la fonte eolica da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (BA) e nel Comune di Poggiorsini (BA), località "Aspro Grande e Lamacolma" e "Giuncorosso" - Proponente: Nuova Energia S.r.l. - sede legale: P.zza del Grano, 3 - 39100 Bolzano;
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del territorio, al Comune di Gravina in Puglia, al Comune di Poggiorsini, alla Provincia di Bari, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS

